



**REGOLAMENTO TECNICO
PER LA CERTIFICAZIONE
DELL'INGEGNERE ESPERTO IN**

SICUREZZA

Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 31 ottobre 2018. L'originale firmato è conservato nell'archivio del Direttore della Certificazione.

INDICE

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI	4
3.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI DI SETTORE	4
3.2 RIFERIMENTI GENERALI	4
4. DEFINIZIONI	5
5. MODALITA' OPERATIVE	5
5.1 REQUISITI DI ACCESSO ALL'ESAME	5
5.1.1 Istruzione	5
5.1.2 Esperienza	6
5.2 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE	7
5.3 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	7
5.4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME	7
5.5 RIPETIZIONE DELL'ESAME	8
6. REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE	8
7. RINNOVO DEL CERTIFICATO	8

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle competenze degli iscritti che richiedono la certificazione come “ingegnere esperto in Sicurezza”.

Con il termine **ingegneria della sicurezza** si intende tutta una serie di metodologie multidisciplinari (impiantistiche, strutturali, chimiche, biologiche, mediche, ecc.) per assicurare la **sicurezza delle** persone durante la loro vita quotidiana (lavoratore, cittadino, utilizzatore di attrezzature, ecc.).

L'ingegnere esperto in Sicurezza per cui si richiede la certificazione si colloca prevalentemente in due ambiti:

- a. Ingegneria sicurezza di cantiere (mediante la figura di Coordinatore in fase di progetto ed esecutiva CSP/CSE ai sensi del D.Lgs. 81/08)
- b. Ingegnere della sicurezza aziendale/industriale (rappresentato quale figura di consulente o RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 – dipendente o libero professionista).

Ambito a. Coordinatore in fase di Progetto ed Esecuzione

L'ingegnere esperto in sicurezza di cui all'ambito a. svolge l'attività di coordinamento in fase di progetto ed in fase esecutiva di opere complesse di ingegneria civile (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile).

Le conoscenze dell'ingegnere esperto in sicurezza per le attività di CSP/CSE devono comprendere la legislazione, normative, linee guida, buone prassi inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Ambito b. Consulente/Responsabile della sicurezza

L'ingegnere esperto in sicurezza di cui all'ambito b. svolge l'attività di consulenza a cui può seguire attività di progettazione e formazione; inoltre può acquisire incarichi quale responsabile esterno e/o interno della sicurezza aziendale come RSPP.

Le conoscenze dell'ingegnere per la sicurezza di cui all'ambito b. possono comprendere vari settori specifici quali a titolo non esaustivo:

- sicurezza di macchine (marcatore CE) ed impianti (elettrico, gas, ecc.)
- sicurezza dei luoghi di lavoro e dei processi produttivi
- sicurezza in ambito chimico e biologico
- sicurezza inerente incendio ed esplosione
- sicurezza grandi rischi (Direttiva Seveso e seguenti)
- fisica (acustica, vibrazioni, CEM, ecc.)
- attività formativa

La certificazione può essere rilasciata nelle seguenti aree: industriali, civili pubbliche e private

Per svolgere il ruolo di ingegnere della sicurezza occorre quindi avere un'ottima formazione abbinata necessariamente a un percorso di studi adeguato e consono alle difficoltà degli ambienti nei quali si andrà a operare

Il candidato può tuttavia scegliere una diversa dizione per la propria specializzazione, come “abito su misura”, che sia però coerente con i requisiti di base del comparto prescelto.

2. RUOLI E FUNZIONI

Nel comparto più sopra descritto, nei suoi diversificati ambiti ed attività, l'Ingegnere della sicurezza può ricoprire i seguenti ruoli/funzioni tecniche o occupazioni o loro “mix” (elenco non esaustivo):

1. libero professionista, firmatario in prima persona di progetti, consulenze, formazione, ecc. (macchine, impianti, acustica)
2. libero professionista o dipendente di una struttura di servizi professionali (studi con più addetti, società di consulenza, ecc.) ove svolge attività qualificata in ambito sicurezza;
3. imprenditore o titolare di azienda nel settore dei servizi alle imprese;
4. libero professionista o dipendente in ambito di impresa di produzione / servizi, ove svolge attività qualificate in ambito della sicurezza;
5. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni qualificate in ambito sicurezza;
6. dipendente di amministrazioni pubbliche, con mansioni qualificate in sicurezza;
7. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o responsabile di laboratorio con incarichi in ambito sicurezza.

3. RIFERIMENTI

3.1 Principali riferimenti normativi e legislativi di settore

- D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
- ISO 45001
- D.Lgs. 17/2010

3.2 Riferimenti generali

- Accordo Stato Regioni 21/12/2011
- Accordo Stato Regioni 07/07/2016
- Decreto interministeriale 06/03/2013

4. DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:

Candidato: persona che svolge l'attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di certificazione.

Servizio: risultato dell'attività del candidato, che deve essere conforme a quanto previsto nel punto 4.1.2 del presente documento.

Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità, che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.

Valutazione: azione mediante la quale CERT'ing accerta la competenza del candidato e controlla l'operato della persona da certificare al fine di giudicare la sua conformità alle norme, ai regolamenti e ai requisiti di riferimento.

Valutatore: ingegnere in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, verificate dall'Agenzia CERT'ing.

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione.

Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti i colloqui finali di valutazione.

Esame finale: colloquio tra candidato e Gruppo di valutazione teso a verificare il possesso delle competenze specifiche conformi a quelle previste per lo schema di certificazione richiesto.

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Requisiti di accesso all'esame

L'accesso all'esame è consentito ai candidati che durante la fase istruttoria dimostrano di possedere alcuni dei requisiti riportati nei successivi punti.

5.1.1 Istruzione

- Possesso del diploma di laurea in ingegneria (triennale o magistrale) in uno dei tre settori per le lauree conseguite prima del 1999 o nel settore Industriale dal 1999 in poi qualora l'indirizzo di laurea sia specificamente "gestionale". È indispensabile il superamento dell'Esame di Stato, con l'acquisizione delle conseguenti competenze di legge, e l'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri provinciale di riferimento.
- Per tutte le "occupazioni" elencate nel cap. 2, l'Ingegnere dovrà dimostrare conoscenze, abilità specifiche ed esperienze coerenti con il ruolo dichiarato, aggiornate con continuità nel corso della vita professionale. Inoltre, qualora il ruolo implichi per legge atti professionali coperti da assunzione personale di responsabilità, l'ingegnere dovrà anche essere in regola con i CFP secondo le "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale -Testo Unico 2018" emanate dal CNI.
- Possesso di diploma di specializzazione rilasciati da Scuole di Specializzazione Universitaria.
- Corsi di formazione abilitanti alla figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di Coordinatore in fase di progetto e di esecuzione.

- Le conoscenze di base, verificate in sede di esame e sulla base di attestazioni di partecipazione a specifici corsi di formazione potranno riguardare:
 - Risk analysis (es: PHA, FMEA, MOSAR, ecc)
 - Sicurezza dei luoghi di lavoro
 - Acustica
 - Vibrazioni meccaniche
 - Chimica e Biologia
 - Compatibilità elettromagnetica
 - Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
 - Atmosfere esplosive
 - Ergonomia
 - Incendio
 - Sistemi di gestione sicurezza (ISO 45001)
 - Direttiva macchine
 - Direttiva PED

- Approfondita conoscenza e utilizzo ordinario di pacchetti informatici complessi e specifici per l'analisi/progettazione di sistemi di gestione sicurezza

- Formazione specifica
 - Corsi di formazione specifici e relativi aggiornamenti secondo modalità e tempistiche di cui agli Accordi Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016 in merito ai ruoli di cui agli artt. 32 e 98 del D.Lgs. 81/08.

5.1.2 Esperienza

Per quanto attiene alle esperienze, gli ingegneri con occupazione di cui al capitolo 2, dovranno, per esempio:

- Aver svolto incarichi diretti di coordinamento per conto di committenti privati e/o pubblici;
- Aver svolto incarichi diretti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione per conto di committenti privati, pubblici con continuità per i settori ATECO di cui alla propria abilitazione ovvero parte di essi
- Aver svolto attività di consulenza in ambito sicurezza con incarichi diretti

Il Candidato deve documentare di aver maturato un'esperienza professionale nelle materie di cui ai punti precedenti, nelle aree descritte nel cap.1 o loro "mix", per un periodo minimo di 2 anni per la certificazione **CERTing** e per un minimo di 5 anni per la certificazione **CERTing Advanced**

Le suddette esperienze dovranno essere documentate da: lettere di referenza e altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, fatture, ecc.) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di

lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività. Qualora la documentazione non sia dotata formalmente di tutte le informazioni prima elencate, dovrà comunque poter essere riferita al candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio.

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- il richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli art. 47 e 76 del D.P.R. 445:2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte di CERTing (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

5.2 Richiesta di certificazione

Il candidato che intende ottenere la certificazione deve presentare richiesta attraverso la piattaforma CERTing (www.cni-certing.it) accedendo con le credenziali di riconoscimento attribuite dall'Albo unico alla prima iscrizione.

Al ricevimento della richiesta l'Agenzia CERTing verifica la completezza dei dati ed effettua la verifica documentale dei requisiti sopra indicati, con particolare attenzione alla formazione ed esperienza lavorativa specifica maturata nel settore di competenza.

Nel caso di valutazione negativa viene richiesta al candidato l'integrazione della documentazione fornita, per dare evidenza della soddisfazione dei requisiti ed eventualmente colmare le lacune indicate.

5.3 Valutazione della documentazione

Verificati i requisiti formali, al candidato viene richiesto di inserire in piattaforma la documentazione probatoria a supporto della richiesta di certificazione. La documentazione dovrà attestare la capacità personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere della sicurezza e l'aggiornamento formativo sullo specifico ambito.

La documentazione esibita potrà consistere in progetti, elaborati e qualsiasi altro documento utile a dimostrare un'attività professionale tracciabile, da cui si evinca l'assunzione di responsabilità per le mansioni caratteristiche del comparto sicurezza. Il gruppo di Valutazione analizza e verifica la documentazione presentata ed esprime una valutazione in merito, redigendo apposito verbale. In fase di valutazione ciascun valutatore può richiedere integrazione dei documenti presentati, utili ad una analisi oggettiva della richiesta.

5.4 Svolgimento dell'esame

A seguito della valutazione documentale viene definita la sessione di esame in cui il candidato si confronta con il gruppo di valutazione. L'esame è costituito da un colloquio che si svolge presso l'Agenzia stessa o presso una sede qualificata dell'Agenzia CERTing sul territorio, comunicata tempestivamente al candidato.

Il colloquio verte su un confronto con il candidato, della durata compresa tra 45 e 60 minuti, teso sostanzialmente a saggiare la verità di quanto presentato dal candidato nel CV e nella documentazione probatoria, in relazione alla richiesta di certificazione.

Il colloquio ha quindi lo scopo di:

- confermare le competenze acquisite in relazione ai titoli di legge posseduti dal candidato;
- approfondire le tematiche illustrate nel presente documento tecnico;
- approfondire la capacità del candidato di calarsi in situazioni tipiche del ruolo per il quale si candida;
- chiarire eventuali punti poco chiari emersi durante la valutazione documentale.

Le domande poste al candidato dal Gruppo di Valutazione, dovranno toccare tutti i punti sopra esposti, fino a raggiungere il convincimento che vi sia coerenza tra le conoscenze /abilità /esperienze del candidato e la specializzazione che egli chiede di certificare.

Il Coordinatore, al termine del colloquio del candidato con il Gruppo di Valutazione, stila un verbale nel quale sono riportati l'esito e le motivazioni che lo hanno generato

5.5 Ripetizione dell'esame

Nel caso il candidato venga respinto, potrà ripetere l'esame dopo aver colmato le lacune evidenziate, inoltrando nuova richiesta di certificazione.

6. REGISTRO DELLE PERSONE CERTIFICATE

Ogni persona certificata viene iscritta nel "Registro degli Ingegneri certificati", pubblicato sul sito www.cni-certing.it. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

CERTing provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO

La certificazione ha una durata di **tre anni**.

In prossimità della scadenza, l'ingegnere certificato che desidera rinnovare la certificazione, dovrà fornire all'Agenzia CERTing, attraverso la piattaforma di certificazione, evidenze di aver mantenuto la continuità operativa nel settore/comparto per il quale è certificato.

L'Agenzia CERTing verifica che la documentazione sia conforme ai requisiti e ripete l'esame di certificazione con le stesse modalità previste per la prima certificazione, limitandosi però a verificare l'attività del candidato negli ultimi tre anni.